

2133



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

- SEZIONE VI CIVILE -

Rep 2686

Up Danielli
De Simone

nella persona del GIUDICE MONOCRATICO ONORARIO dott.ssa PATRIZIA GENTILE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, vertente

TRA

C. L.

D. P. C.

E G. A.

domiciliati in Frattamaggiore alla Via Trieste n. 2 presso lo studio dell'avv. **C. SALVO** **L. P. 26 E** **2244**
OMISSIS che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione

OPPONENTI **GRUNTIN 66 P** **24 F 839 T**

E

BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50, presso lo studio degli avv. ti G. D. S e A. D. S, che la rappresenta e difende come da delega in atti

OPPOSTA

E

A. F.

s.p.a., cessionaria di banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50, presso lo studio degli avv. ti G. D. S A. D. S, che la rappresenta e difende come da delega in atti

OPPOSTA

055-7675 0961

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Nel merito l'opposizione è infondata e va respinta per i motivi che si vengono ad esplicitare.

Va evidenziato che deve ritenersi che la garanzia prestata da parte degli opposenti sia riconducibile al novero delle fideiussioni omnibus, la quale è da considerarsi come contratto autonomo di garanzia, non incompatibile con i principi generali che disciplinano le garanzie e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.. pertanto, la caratteristica essenziale del contratto autonomo di garanzia è la carenza di accessorietà, che vale a distinguerlo dalla fideiussione.

Anche il tenore dei documenti contrattuali in atti depone nel senso che trattasi effettivamente di rapporti di fideiussione.

Va rilevato che nel corso del giudizio è stato ammessa ed espletata la CTU, a mezzo della dott. JOMISSIS, alla quale è stato affidato il compito di ricostruire la movimentazione del conto, con capitalizzazione annuale ed esclusione di quella trimestrale degli interessi passivi fino al 30/6/2000, e con capitalizzazione trimestrale del periodo successivo fino al 31/12/2005.

A seguito di integrazione all'elaborato peritale d'ufficio disposta dal Giudice, il CTU con relazione integrativa agli atti ha così stabilito: *dall'analisi della documentazione ha riscontrato effettivamente la presenza di un elenco di movimenti con le operazioni suindicate dove il saldo a sofferenza del 31/12/2005 pari ad € 8.891,50 girocontato ad estinzione conto, riappare a debito con la dicitura "Acc. Aut. Rapp. c/c capitale" e vi sono altre operazioni.*

Pertanto alla luce di quanto sopra il saldo rielaborato è pari ad € -30.624,73 a debito per il correntista."

Il CTU ha, quindi, accertato un credito per la Banca così distinto: € 30.668,00 per saldo conto anticipi n. 10015449 ed € 30.624,69 per saldo conto corrente n. 4223915 già 118200 per un totale di € 61.292,69. Ne consegue che a fronte del credito azionato per € 67.195,69 il CTU ha accertato il credito per la Banca in € 61.292,69.

Secondo la scrivente l'espletato accertamento non ha alcuna rilevanza rispetto agli opposenti, i quali sono tenuti al pagamento della somma ingiunta in virtù della sottoscrizione della garanzia che costituisce un contratto autonomo di garanzia. Al riguardo al qualifica di tali fideiussioni come contratto autonomo di garanzia esclude al proponibilità da parte dell'obbligato in garanzia delle eccezioni di invalidità delle

obbligazioni e di tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale con al sola exceptio doli . Orbene, il garante è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni accessorio nei limiti dell'importo massimo garantito. Da ciò discende l'autonomia del contratto di garanzia disancorato dalla validità del contratto garantito, offrendo al creditore una garanzia rinforzata.

Per i suddetti motivi l'opposizione è rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e i garanti sono tenuti al pagamento dell'intera somma richiesta dalla banca in sede di ingiunzione.

Dal sin qui detto consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del d.i. opposto nei confronti dei fideiussori.

Anche le spese della fase di opposizione (ivi comprese quelle di c.t.u. che rimangono definitivamente a carico dei fideiussori soccombenti) seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori C. L. D. P. E. G. A.
- b) condanna in solido i sig.ri G. A. D. P. C. E al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 100,00 per spese vive, € 4.000,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli il 13.01.2014

Il Giudice
Dott. Patrizia Gentile

Presente sentenza e stata espositata
GANCELLERIA CAUSA 11 FEB. 2014
IL CANCELLIERE
VO
dott. M. RUGGIERO

